

Giulia **BASILE**
Magistrato

Schemi di
**DIRITTO
COMMERCIALE**

IX edizione **2024**


Neldiritto
Editore

Capitolo XLI

La riforma delle procedure concorsuali e della composizione della crisi da sovraindebitamento. Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Sommario | **1. Nozione** - **1.1.** I presupposti di accesso alle procedure di regolazione della crisi: le nuove nozioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento - **1.2.1.** Fasi della procedura - **1.2.1.1.** Istanza di nomina dell'esperto, nomina dell'esperto, avvio delle trattative, esito delle trattative. - **1.3.** Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

1. Nozione

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- È stato pubblicato in data 14 febbraio 2019 in G.U. il decreto legislativo n. 14/2019 che, in attuazione della L. Delega n. 155/2017 avente ad oggetto la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 e la L n. 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, introduce il nuovo **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (attualmente in vigore nel testo modificato dalla Direttiva Insolvency 2019/1023 e dal d. lgs. 224/2023)**;
- risponde all'esigenza di una risistemazione complessiva della materia concorsuale, resasi necessaria anche per rispondere alle sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea;
- ha l'obiettivo di disciplinare in modo organico e sistematico le procedure concorsuali: nel perimetrare l'ambito di applicazione, l'art. 1 stabilisce che il Codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici;
- sempre nell'ottica della unitarietà della disciplina, il Capo II del Titolo I detta principi giuridici comuni al fenomeno dell'insolvenza, destinati ad operare come punti di riferimento per le diverse procedure, pur mantenendo le differenziazioni necessarie in ragione della specificità delle diverse situazioni in cui l'insolvenza può manifestarsi;

➤ **1.1. I presupposti di accesso alle procedure di regolazione della crisi: le nuove nozioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento**

Il Codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore non più solo commerciale, come in passato, ma anche artigiano o agricolo. Da un punto di vista soggettivo, quindi, il Codice si rivolge a una platea molto ampia di soggetti, prevedendo plurimi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, a seconda della tipologia e delle dimensioni dell'attività imprenditoriale.

Presupposti oggettivi di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza:

- **crisi**: definita nell'art. 2 del Codice, come modificato del c.d. Decreto Correttivo, come “squilibrio economico – finanziario” che rende probabile l'insolvenza del debitore. L'indicatore della situazione di squilibrio è rappresentato dalla non sostenibilità dei debiti per i 6 mesi successivi e l'assenza di prospettiva di continuità come specificato dall'art. 13 del D.lgs. n. 14/2019;
- **insolvenza**: per tale deve intendersi lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- **sovraindebitamento**: tale nozione compendia in sé sia la crisi che l'insolvenza; è riferita, sotto il profilo soggettivo, al consumatore, al professionista e a quegli imprenditori che non hanno i requisiti per accedere alla liquidazione giudiziale (che, in passato, avremmo definito non fallibili).

➤ 1.2. La composizione negoziata della crisi

- i presupposti: Ai sensi dell'articolo 12 CCII la disciplina della composizione negoziata della crisi è riservata a imprenditori che si trovano “in condizioni di squilibrio patrimoniale economico finanziario che ne rendono probabile l'insolvenza” ma che, tuttavia, facciano ritenere perseguibile il risanamento dell'impresa.

➤ 1.2.1. Fasi della procedura:

➤ 1.2.1.1. istanza di nomina dell'esperto, nomina dell'esperto, avvio delle trattative, esito delle trattative.

L'istanza di nomina viene presentata tramite piattaforma telematica accessibile attraverso il sito di ciascuna Camera di Commercio; La nomina dell'esperto avviene a opera di una commissione istituita presso la camera di commercio del capoluogo di Regione, secondo criteri di trasparenza. L'esperto ha il compito fondamentale di agevolare le trattative fra il debitore e i suoi creditori, di esprimere il dissenso sugli atti di straordinaria amministrazione e sui pagamenti che ritiene in contrasto con la prospettiva di risanamento dell'impresa.

Effetti della procedura:

- con l'istanza il debitore può chiedere l'adozione di misure protettive del patrimonio (esclusi i diritti di credito dei lavoratori dipendenti);
- l'istanza è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquistare diritti di prelazione, nè possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni del debitore. La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. I creditori che sono interessati da tali misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore. Con l'istanza, il debitore chiede al Tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 C.C.I.la conferma o la modifica delle misure stesse e anche l'adozione, ove necessaria, dei provvedimenti cautelari per condurre a termine le trattative.
- L'imprenditore può anche dichiarare che sino alla conclusione delle

Esito delle trattative:

- trattative all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata non si applicano nei suoi confronti gli obblighi di riduzione del capitale per perdite nelle cause di scioglimento della società.
- Nel corso della procedura può contrarre finanziamenti prededucibili e trasferire in qualunque forma l'azienda, anche uno o più rami, per assicurare la continuità aziendale.
 - le parti possono individuare una soluzione idonea al superamento della crisi. In questo caso possono: concludere un contratto con uno o più creditori con gli effetti previsti dall'articolo 25, purché questo contratto assicuri la continuità aziendale. può concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produca gli effetti previsti dall'articolo 166, comma tre, lettera d) e 324 C.C.I.I.
 - Ove l'accordo non sia raggiunto, l'imprenditore può inviare alternativa: predisporre un piano attestato di risanamento, proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, domandare l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale o di amministrazione straordinaria, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

➤ 1.3. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

È una delle alternative previste dal legislatore per risolvere la situazione di crisi quando non sia possibile addivenire ad una composizione negoziata della crisi.

Si tratta di una proposta di concordato per cessione dei beni che viene presentato unitamente a un piano di liquidazione rivolto ai creditori mediante una procedura giudiziale.

La procedura: l'esperto nominato secondo la procedura descritta poc'anzi, nella relazione finale, deve dichiarare che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede; che non hanno avuto esito positivo; che le soluzioni previste dall'art. 23 co.1 e 2 (es. convenzione di moratoria) non sono praticabili.

Entro 60 giorni dalla presentazione di questa relazione, l'imprenditore deve presentare una proposta di concordato per la cessione dei beni, un piano di liquidazione e i documenti previsti dall'articolo 39.

L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al Tribunale in cui l'impresa ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'articolo 27. Il ricorso è comunicato al PM e pubblicato nel Registro delle Imprese.

Dalla data della pubblicazione di tale ricorso decorrono gli effetti previsti dagli articoli 6,46,94 e 96 C.C.I.I.

Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale e il parere dell'esperto, nomina un ausiliario e dispone che la relazione finale dell'esperto venga comunicata al debitore e ai creditori, fissando l'udienza per le per l'omologazione.

Tra il giorno della comunicazione del provvedimento è quello dell'udienza devono decorrere non meno di 45 giorni.

I creditori possono proporre opposizione all'omologazione, costituendosi entro 10 giorni prima dell'udienza fissata.

Il tribunale provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo, assunti mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.

Il decreto è reclamabile presso la Corte d'appello e il decreto della Corte d'Appello è ricorribile per Cassazione, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Nel corso di questa procedura, l'unico strumento riconosciuto ai creditori è quello dell'opposizione all'omologazione.

Il tribunale omologa il concordato quando:

- la composizione negoziata si sia conclusa senza che sia stato raggiunto un accordo con i creditori;
- sia stata verificata la regolarità della procedura nonché la fattibilità del piano di liquidazione;
- la proposta non rechi un pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa liquidatoria;